

**CONVENZIONE PER LA CONVENZIONE IN USO DEGLI SPAZI POLI
FUNZIONALI DEL CENTRO CIVICO SAN PAOLO PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, AGGREGATIVA E CULTURALE.**

L'anno duemilaventisei, addì ... del mese di xxx (.../.../2026) in
modalità telematica e tramite l'ausilio della firma digitale,
previa condivisione del presente testo e dei suoi allegati,

TRA

- Il dott. Marco Dallatomasina, nato a Medesano (PR) il
01/05/1964, per il Comune di Legnano - codice fiscale
00807960158, nella sua qualità di Direttore del Settore 3
Servizi alla Persona, domiciliato per la funzione rivestita
presso la casa comunale, il quale dichiara di agire in nome,
per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione
Comunale che rappresenta, in forza del decreto del Sindaco n.
32 del 29-09-2021, nel seguito denominata "AC";

e

- Il sig.xxxx, nato a xxxx(xx) il xx/xx/xx, nella sua qualità
di rappresentante legale della xxxx (da qui innanzi solo
E.T.S.) - Codice fiscale n. xxx, con sede a xxx in Via xxx;

Premesso che:

1. L'AC con deliberazione di Giunta Comunale del xxx, n. xx e
determinazione dirigenziale del xxx, n. xx ha attivato il
percorso di coprogettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs.
117/2017;
2. Con determinazione dirigenziale n. ___ del ___ l'ETS è stato
individuato quale soggetto coprogettante a seguito di
procedura di evidenza pubblica;
3. Nella seduta del _____ si è conclusa la procedura di
coprogettazione con l'ETS e la condivisione finale della

Allegato D – Schema di Convenzione

presente convenzione;

Richiamati

4. La Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo. Art. 11. (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento);
5. La Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:
 - a. Art. 1. (Principi generali e finalità). Comma 4: Gli Enti del Terzo Settore sono riconosciuti e inclusi nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
 - b. Art. 5. (Ruolo del Terzo Settore). Comma 2. Gli Enti Locali, ai fine dell'affidamento dei servizi sociali, possono promuovere azioni per favorire la trasparenza, la semplificazione amministrativa e il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto di qualità e caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
6. Il D.P.C.M. 30 Marzo 2001 - Atto di Indirizzo e Coordinamento sui Sistemi di Affidamento dei Servizi alla Persona previsti dall'art. 5 della Legge 8 Novembre 2000, N. 328. Articolo 7 "Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore";
7. La Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 di ANAC: Determinazione

Allegato D – Schema di Convenzione

delle Linee guida per l'affidamento di servizi sociali a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali. Punto 5. La co-progettazione;

8. Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), legge 6 giugno 2016, n. 106:

a. Art. 4.1: Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore;

b. Art. 55: gli Enti Locali assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento;

9. La D.G.R. n. IX/12884 del 28 dicembre 2011 (Disciplina della co-progettazione);

10. La Sentenza 121/2020 della Corte Costituzionale;

11. Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021;

Tutto ciò premesso

si stipula quanto segue

Art. 1: Oggetto/finalità

1. Oggetto della convenzione è la convenzione degli spazi del Centro Civico San Paolo - sito in via Pisa,70 - identificato catastalmente al foglio 37, particella 265 inclusa la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione, il coordinamento e la gestione delle attività con finalità sociali, aggregative e culturali tipica del centro civico;
2. Finalità, scopi e azioni sono contenute nella scheda di progetto di cui alla procedura di co-progettazione attivata con determinazione dirigenziale dell'AC n. xxx del xxx.

Art. 2: Modalità organizzative e risorse Umane

1. L'ETS effettuerà la gestione delle attività a mezzo di personale, specializzato e/o volontario, ed organizzazione propri. L'ETS in ogni caso manterrà l'AC indenne da qualsiasi danno diretto o indiretto che potesse comunque e da chiunque derivare in relazione agli interventi oggetto del presente Avviso Pubblico, sollevando con ciò l'AC stessa e i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;
2. L'ETS assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto dalla disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e come disposto dall'ART. 6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA dell'Avviso pubblico;
3. A titolo di co-finanziamento gratuito l'E.T.S. mette a disposizione il seguente monte ore annuale di attività a cura dei volontari: xxx ore;
4. L'E.T.S. ha stipulato garanzia assicurativa R.C.T./R.C.O. mediante polizza n. XXXX del XXX , rilasciate da XXX per

Allegato D – Schema di Convenzione

responsabilità civile terzi con i seguenti massimali assicurati: R.C.T./O: € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per sinistro;

5. L'E.T.S. ha stipulato garanzia assicurativa R.C.T./R.C.O. mediante polizza rilasciata da XXX per responsabilità civile terzi con massimali assicurati XXX ;
6. Allo scadere della polizza L'E.T.S. provvederà al rinnovo e a trasmettere quietanza all'A.C.
7. L'AC è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'ETS, per qualsiasi causa nell'esecuzione degli interventi;

Art. 3: Impegni delle parti

1. L'E.T.S. nella gestione del Centro Civico si impegna a:
 - a. Garantire un'apertura minima di _____ L'articolazione oraria specifica verrà definite di comune accordo con l'AC;
 - b. Garantire attività di rilevanza sociale, aggregative e culturali;
 - c. Dotarsi di un conto corrente e una specifica contabilità per la gestione del Centro civico;
 - d. Fornire tutti i dati di monitoraggio richiesti dal Comune;
 - e. Condividere preventivamente con l'AC gli strumenti di comunicazione;
 - f. Presentare annualmente, entro il 28/02, una relazione sull'attività svolta che contempli i seguenti aspetti:
 - i. Numero attività, corsi ed eventi realizzati;
 - ii. Numero persone iscritte o coinvolte specificando il target di riferimento (bambini, ragazzi,

Allegato D – Schema di Convenzione

famiglie, anziani over 65);

iii. Entrate realizzate mediante l'affitto delle sale, eventuale tessere associative o quote di iscrizione alle iniziative;

iv. Spese sostenute con le pezze giustificative;

g. Partecipare alle riunioni di monitoraggio con il personale incaricato dall'AC, previste in almeno 2 all'anno;

h. Cofinanziare/sostenere le attività secondo quanto previsto nel progetto di cui alla procedura di co-progettazione;

2. Sono inoltre a carico dell'E.T.S. i seguenti obblighi:

a. Il bene viene concesso in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. L'E.T.S. si obbliga ad utilizzare il bene esclusivamente quale propria sede legale / operativa per lo svolgimento delle attività statutarie, nel rispetto della destinazione d'uso dei locali, nonché a custodirlo e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia e a riconsegnarlo al termine della convenzione nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

b. Nei limiti d'uso dell'immobile come fissati con la presente convenzione, l'E.T.S. provvede altresì, ove necessario nel corso del rapporto, ad adeguare i locali ed i relativi impianti alle proprie specifiche esigenze, nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, previa comunicazione scritta al Comune.

Allegato D – Schema di Convenzione

- c. L'E.T.S. si obbliga, altresì, ad acquisire la preventiva autorizzazione scritta dal Comune nel caso debbano essere apportati mutamenti nei locali e negli impianti, tali comunque che il ripristino allo stato attuale sia possibile in ogni momento, redigendo ogni pratica amministrativa eventualmente necessaria.
 - d. non mutare, in tutto o in parte, la destinazione del bene concesso e a farne un uso conforme alla sua destinazione;
 - e. Farsi carico degli interventi e le riparazioni di manutenzione ordinaria e le relative spese e, in generale, le spese di conduzione e gestione della citata porzione immobiliare e dei relativi impianti per il fine indicato, limitatamente alla linea telefonica, alla connessione internet, alle pulizie e alla custodia - tutte le altre spese (consumi di acqua, riscaldamento, energia elettrica e tassa sui rifiuti) rimarranno intestate all'Amministrazione Comunale e l'E.T.S. corrisponderà, a titolo di rimborso spese forfetario, l'importo di € 500,00 oltre IVA di legge se dovuta;
 - f. Salvo diverso accordo tra le parti, quando l'immobile necessiti di manutenzioni che non sono a carico dell'E.T.S., quest'ultimo deve darne immediato avviso al Comune proprietario, motivando l'eventuale urgenza.
3. In caso di definitiva rottura e/o deperimento dei beni di proprietà dell'AC, L'E.T.S. è tenuta a reintegrarli con oneri a proprio carico;
4. L'AC si impegna a
- a. coordinare le azioni progettuali e monitorare lo stato di avanzamento del progetto;

Allegato D – Schema di Convenzione

- b. a liquidare il contributo dovuto a titolo di compartecipazione alle spese per gli oneri sostenuti dall'ETS per le attività previste dalla convenzione;
- c. a erogare per l'anno 2026 un contributo massimo di € 10.000,00 a titolo di contributo relativo alle spese sostenute per le attività di apertura ed allestimento legati all'avvio del Centro Civico San Paolo;
- d. a erogare per l'anno 2027 un contributo massimo di € 6.000,00;
- e. a erogare l'importo annuale di € 3.000,00 per gli anni successivi fino a chiusura della convenzione;
- f. Mettere a disposizione il seguente immobile di proprietà del Comune di Legnano quale sede del Centro Civico San Paolo:
 - i. Indirizzo dell'immobile: ViaPisa 70;
 - ii. Proprietario dell'immobile: Comune di Legnano;
 - iii. Tipologia dell'immobile: Residenziale;
 - iv. Estremi catastali: Centro antiviolenza: foglio 37, particella 265.
- g. Provvedere al pagamento degli oneri relativi alle utenze di acqua, energia elettrica, riscaldamento e tassa rifiuti;
- h. Provvedere alle spese di manutenzione straordinaria;

Art. 4: Contributo e modalità di rendicontazione

- 1. Il contributo massimo erogabile per quanto previsto dalla presente convenzione ammonta ad € 19.000,00 ed è suddiviso come di seguito indicato:
 - a. per l'anno 2026 un contributo massimo di € 10.000,00 a titolo di contributo relativo alle spese sostenute per le attività di apertura ed allestimento legati all'avvio

Allegato D – Schema di Convenzione

del Centro Civico San Paolo;

b. a erogare per l'anno 2027 un contributo massimo di € 6.000,00;

c. a erogare l'importo di € 3.000,00 fino allo scadere della convenzione;

d. a liquidare il contributo nei tempi di seguito indicati:

i. Acconto preliminare del 30% alla firma della convenzione;

ii. Secondo acconto fino al 60% previa rendicontazione del primo 30%;

iii. Terzo acconto fino al 90% previa rendicontazione del secondo acconto;

iv. Saldo entro il 28/02 dell'anno successivo a quello di competenza (per il 2028 entro due mesi dalla data di scadenza della concessione), previa rendicontazione complessiva e verifica della stessa;

2. Il pagamento avverrà in forma di acconto al fine di garantire la sostenibilità finanziaria degli interventi previa liquidazione del responsabile di servizio competente, sempreché non siano pervenute segnalazioni o non sia stata constatata l'irregolarità o l'insufficienza delle attività svolte;

3. La liquidazione avverrà mediante mandato a 30 gg. dalla data di ricevimento delle inerenti fatture/note spese debitamente documentate, previa liquidazione del responsabile di servizio competente, sempreché non siano pervenute segnalazioni o non sia stata constatata l'irregolarità o l'insufficienza delle attività;

Allegato D – Schema di Convenzione

4. Il contributo di cui al comma 1 è a titolo di compartecipazione alle spese per l'attività svolta:

a. Non è soggetto ad IVA In quanto, ai sensi del D.Lgs 117/2017, trattasi di:

i. Attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017;

ii. Attività convenzionata con l'amministrazione pubblica considerata di natura non commerciale quando svolta a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi;

5. In sede di rendicontazione finale, qualora le spese sostenute e documentate fossero di importo inferiore all'importo del contributo massimo previsto, L'E.T.S. dovrà restituire la somma erogata in eccesso entro il termine di 30 giorni;

Art. 5: Verifica e monitoraggio

1. L'AC, direttamente o tramite figure specificamente incaricate, effettuerà almeno N. 2 controlli per verificare quanto previsto dalla presente convenzione;

2. L'E.T.S. è tenuta a garantire la massima collaborazione nel corso di tali verifiche;

3. Al termine delle azioni di verifica verrà redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.

Art. 6 Canone

Per la porzione immobiliare oggetto della presente convenzione è previsto un canone annuo di Euro 500,00 (diconsi euro cinquecento/00), oltre IVA se dovuta, determinato ai sensi dall'art. 14 del "Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Legnano",

Il canone annuo dovuto dal concessionario è da versare in n. 1

Allegato D – Schema di Convenzione

rata annuale.

Il canone è da intendersi aggiornato, a partire dal secondo anno, in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertate dall'ISTAT.

La riduzione del canone di cui sopra è oggetto di verifica annuale rispetto alla permanenza delle condizioni previste dal richiamato art. 14, a cura del medesimo Settore Servizi alla Persona.

Art. 7: Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata di 24 mesi prorogabili per ulteriori 24 a discrezione dell'Amministrazione Comunale;
2. Gli effetti della convenzione cessano dopo l'invio della rendicontazione e il riconoscimento della stessa da parte del Comune di Legnano.

Art. 8: Responsabili e referenti

Il Referente responsabile dell'attuazione della presente convenzione:

- a. Per l'AC è la Dott.ssa M. Cristina Cozzi;
- b. Per L'E.T.S. è il _____;

Art. 8 - Rinvio

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente contratto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Il Comodatario prende atto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR".

Lo stesso dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per la

Allegato D – Schema di Convenzione

conclusione ed esecuzione del contratto sono raccolti e trattati dal Comune di Legnano, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

Il Comodatario prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt.15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. E' onere del Comodatario garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati al Comune di Legnano ai fini della conclusione ed esecuzione del contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Per il Comune di Legnano

Marco Dallatomasina.

firmato digitalmente.

Per L'E.T.S.

Xxxx .

firmato digitalmente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005 e s.m.i., il quale sostituisce il testo

Allegato D – Schema di Convenzione

cartaceo e la firma autografa, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 3, della Legge n° 221 del 17/12/2012.